

SCHEMA DI CONVENZIONE

PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI TRASPORTO DI PERSONE.

L'anno , addì del mese di , nella Residenza Municipale di Rovereto.

Fra i signori:

1., nato a, il, domiciliato ai fini del presente atto in Rovereto, Piazza del Podestà n. 11, il quale interviene e stipula in rappresentanza del **COMUNE DI ROVERETO** (cod. fisc.: 00125390229) nella sua qualità di Sindaco, in forza dell'art. 24 dello Statuto del Comune;
2., nato a, il....., domiciliato ai fini del presente atto in Volano, il quale interviene e stipula in rappresentanza del **COMUNE DI VOLANO** (cod. fisc.: 00369340229) nella sua qualità di Sindaco pro-tempore;
3., nato a il, domiciliato ai fini del presente atto in Nomi, il quale interviene e stipula in rappresentanza del **COMUNE DI NOMI** (cod. fisc.: 85005290227) nella sua qualità di Sindaco pro-tempore;
4., nato a il , domiciliato ai fini del presente atto in Pomarolo, il quale interviene e stipula in rappresentanza del **COMUNE DI POMAROLO** (cod. fisc.: 00310930227) nella sua qualità di Sindaco pro-tempore;
5., nato a , il , domiciliato ai fini del presente atto in Villa Lagarina, il quale interviene e stipula in rappresentanza del **COMUNE DI VILLA LAGARINA** (cod. fisc.: 00310910229) nella sua qualità di Sindaco pro-tempore;
6., nato a(TN) il, domiciliato ai fini del presente atto in Nogaredo, il quale interviene e stipula in rappresentanza del **COMUNE DI NOGAREDO** (cod. fisc.: 00270850225) nella sua qualità di Sindaco pro-tempore;
7., nato a il, domiciliata ai fini del presente atto in Isera, il quale interviene e stipula in rappresentanza del **COMUNE DI ISERA** (cod. fisc.: 00203870225) nella sua qualità di Sindaco pro-tempore;

8., nato a il , domiciliato ai fini del presente atto in Mori, il quale interviene e stipula in rappresentanza del **COMUNE DI MORI** (cod. fisc.: 00124030222) nella sua qualità di Sindaco pro-tempore;
9., nato a (TN) il , domiciliato ai fini del presente atto in Trambileno, il quale interviene e stipula in rappresentanza del **COMUNE DI TRAMBILENO** (cod. fisc.: 00270830227) nella sua qualità di Sindaco pro-tempore;
10., nato a (TN), il , domiciliato ai fini del presente atto in Calliano, il quale interviene e stipula in rappresentanza del **COMUNE DI CALLIANO** (cod. fisc.: 00410550222) nella sua qualità di Sindaco pro-tempore;
11., nato a il....., domiciliato ai fini del presente atto in Besenello, il quale interviene e stipula in rappresentanza del **COMUNE DI BESENELLO** (cod. fisc.: 00149110223) nella sua qualità di Sindaco pro-tempore;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale di Rovereto n..... di data, esecutiva, con la quale è stato approvato tra l'altro lo schema della presente convenzione;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale di Volano, n..... di data....., esecutiva;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale di Nomi, n. di data, esecutiva;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale di Pomarolo, n. di data , esecutiva;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale di Villa Lagarina, n. di data , esecutiva;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale di Nogaredo, n. di data , esecutiva;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale di Isera, n. di data , esecutiva;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale di Mori, n. _____ di data _____ ,
esecutiva;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale di Trambileno, n. _____ di data _____ ,
esecutiva;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale di Calliano n. _____ di data _____ ,
esecutiva;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale di Besenello, n. _____ di data _____
, esecutiva;

Tutto ciò premesso, fra le parti come sopra costituite e rappresentate, si conviene e si
stipula quanto segue:

ART. 1 - ACCORDO ASSOCIATIVO

Le Amministrazioni comunali di Rovereto, Volano, Nomi, Pomarolo, Villa Lagarina, Nogaredo, Isera, Mori, Trambileno, Calliano e Besenello, convengono di stipulare la presente convenzione per il conseguimento degli scopi nella stessa specificati.

Ai fini della gestione della presente convenzione il Comune di Rovereto viene individuato come capofila, anche nei rapporti con il gestore del Servizio ed a tal fine dovrà stipulare il contratto di servizio previa consultazione dell'organo secondo le modalità di cui al successivo art. 7.

ART. 2 - FINALITA'

La presente Convenzione ha la finalità di provvedere ai sensi della L.P. 9.7.1993, n. 16 e s.m. alla gestione dei servizi pubblici di trasporto ordinario di persone che si svolgono prevalentemente sui rispettivi territori nell'ambito di un sistema di mobilità provinciale.

In particolare gli scopi che si vogliono conseguire sono:

- a) attuazione di una gestione coordinata dei diversi servizi di trasporto, di persone ricadenti nel territorio dei comuni convenzionati;
- b) contenimento dei consumi energetici e riduzione delle cause di inquinamento atmosferico ed acustico;
- c) definizione con il gestore del Servizio di accordi di programma per la gestione dei relativi servizi pubblici aventi i contenuti e la durata di cui all'art. 7 della L.P.

9.7.1993, n. 16, con esclusione delle prescrizioni relative agli investimenti. Gli accordi sono definiti tenuto conto delle risorse messe a disposizione dalla Provincia ai sensi dell'art. 24 della stessa Legge e nel rispetto delle condizioni di equilibrio del bilancio del Comune;

- d) determinazione annuale delle tariffe di trasporto nonché dei titoli di viaggio in applicazione della deliberazione della Giunta Provinciale di cui al I^ comma dell'art. 24 della L.P. 9.7.1993, n. 16, dando atto che i territori dei rispettivi comuni, comprese le relative frazioni, fanno parte della medesima zona tariffaria unica, alla quale vengono applicate tariffe differenziate così come stabilito con apposite deliberazioni che saranno adottate dagli organi comunali competenti;
- e) Incentivazione dell'utilizzo del servizio di trasporto pubblico mediante azioni promozionali coordinate tra i comuni e la società concessionaria;

ART. 3 - DURATA

La presente convenzione avrà scadenza il 30/06/2019 e potrà comunque essere modificata qualora le amministrazioni concordassero che la gestione del servizio sia assunta dalla Comunità della Vallagarina.

ART. 4 - RECESSO

E' ammessa la possibilità di risoluzione unilaterale della presente Convenzione da parte di ciascuno degli Enti aderenti a mezzo di deliberazione del Consiglio comunale da comunicarsi agli altri Comuni convenzionati almeno un anno prima della data in cui si intende recedere.

In ogni caso l'Ente che recede non può recuperare la somma versata e resta obbligato per gli impegni e le spese correnti assunti fino alla chiusura dell'esercizio finanziario.

ART. 5 - FORME DI CONSULTAZIONE

I Sindaci dei Comuni convenzionati costituiscono un comitato di coordinamento con funzioni propositive, decisionali e deliberative.

ART. 6 - PRESIDENZA CONVOCAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL COMITATO DI COORDINAMENTO

Il Comitato di coordinamento è composto dai Sindaci o loro delegati dei Comuni

convenzionati.

Il coordinamento dell'attività del comitato è svolta dal Sindaco del Comune di Rovereto o suo delegato.

Il Comitato si riunisce almeno una volta all'anno e comunque ogni qualvolta le esigenze lo richiedano e si considera validamente costituito con l'intervento di tanti componenti che rappresentino almeno i due terzi dei Comuni aderenti alla Convenzione.

La Convocazione è disposta con avviso scritto o con modalità stabilite dal comitato stesso.

ART. 7 - COMPETENZE DEL COMITATO DI COORDINAMENTO

Il Comitato di coordinamento ha funzioni propositive in ordine a:

- a) individuazione e realizzazione di tutti gli atti necessari al conseguimento degli scopi in considerazione dei quali i Comuni si sono convenzionati, anche con riferimento alle modalità di scelta del gestore del servizio;
- b) redazione di eventuali modificazioni da apportare alla presente Convenzione;
- c) risoluzione di eventuali controversie insorte tra i vari Comuni convenzionati.

Il Comitato ha inoltre funzioni decisionali in ordine agli argomenti indicati nel precedente art. 2.

ART. 8 - RAPPORTI FINANZIARI

Al fine di permettere il perseguimento delle finalità previste dall'art. 2, gli oneri relativi vengono finanziati ai sensi dell'art. 24, commi 5, 6 e 7 della L.P. 9.7.1993, n. 16 (trasferimento di fondi nell'ambito della finanza locale).

Il costo del servizio non coperto dal finanziamento provinciale e dagli utenti, è a carico dei Comuni convenzionati ed è ripartito nel modo seguente:

- 50% in rapporto alla popolazione residente alla data del 31 dicembre di ogni anno;
- 50% tenendo conto delle percorrenze reali nell'ambito dei singoli comuni, e di eventuali limiti tecnici di tratta.

Tenuto conto dei criteri generali individuati al comma 2, i criteri puntuali di riparto potranno subire variazioni in relazione a nuovi assetti di percorso che saranno definiti dal comitato.

ART. 9 - ANTICIPAZIONE E LIQUIDAZIONE DELLE QUOTE A CARICO DEI COMUNI

Il Comitato di coordinamento provvederà:

- a) entro il mese di settembre di ogni anno ad inviare una stima dei costi e dei presunti ricavi del servizio per l'esercizio successivo;
- b) entro il 30 giugno di ciascun anno a determinare e ripartire, secondo i criteri di cui al precedente art. 8, tra i Comuni aderenti alla Convenzione, l'ammontare complessivo della spesa sostenuta per l'anno precedente.

Le quote a carico di ciascun Comune, per la parte di spesa non coperta dai trasferimenti direttamente attribuiti dalla Provincia alla Società concessionaria, sono anticipate dal Comune di Rovereto. Ciascun Comune dovrà versare la quota di rispettiva competenza entro giorni 60 dalla richiesta del Comune di Rovereto. Trascorsi i termini di cui sopra saranno applicati gli interessi legali.

Per il primo anno di applicazione della presente Convenzione, le quote di acconto saranno calcolate sulla base del preventivo di spesa del servizio e dai Comuni rimborsate al Comune di Rovereto entro 60 giorni dalla richiesta.

ART. 10 - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

La presente Convenzione è redatta ai sensi dell'art. 59 del T.U.L.L.R.R.O.C. approvato con D.P.G.R. 01 febbraio 2005, n. 3/L.

La presente convenzione non è soggetta a registrazione obbligatoria, ai sensi dell'art. 1 della Tabella Allegata al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 e successive modificazioni, in quanto posta in essere tra Comuni per attività istituzionale e non riguardante la gestione dei rispettivi patrimoni.

ART. 11 - NORMA FINALE

Per quanto non previsto nella presente Convenzione si intendono applicabili le norme vigenti per le autonomie locali.

Letto, approvato e sottoscritto

COMUNE DI ROVERETO – Il Sindaco –

COMUNE DI VOLANO - Il Sindaco –

COMUNE DI NOMI - Il Sindaco –

COMUNE DI POMAROLO - Il Sindaco –

COMUNE DI VILLA LAGARINA- Il Sindaco –

COMUNE DI NOGAREDO - Il Sindaco –

COMUNE DI ISERA - Il Sindaco –

COMUNE DI MORI - Il Sindaco –

COMUNE DI TRAMBILENO – Il Sindaco

COMUNE DI CALLIANO – Il Sindaco

COMUNE DI BESENELLO – Il Sindaco –